COMUNE DI CATANZARO
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

VERBALE DI GARA N. 7
SEDUTA PUBBLICA

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 61 del d.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto. Importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 3.649.566,52 di cui € 3.614.966,95 per lavori a corpo (soggetti a ribasso), al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza ed € 34.599,57 per spese oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MAGNA GRECIA IN CATANZARO LIDO DI UN'AREA FIERISTICA COPERTA"

Codice unico di progetto (CUP)	**D61E11000150001**
Codice Identificativo Gara (CIG)	**6829954058**
Numero Gara	**6540457**

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di gennaio alle ore 12:00, presso la Casa Comunale sita in Via G. Jannoni n. 68, si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa alla gara sopraindicata, che risulta così composta, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3941 del 19/12/2016:

1. Arch. Andrea Adelchi Ottaviano, nella sua qualità di Presidente;
2. Ing. Daniela Dal Soglio, nella sua qualità di componente;
3. Ing. Giovanni Quattromani, nella sua qualità di componente;
4. Dott.ssa Carolina Bianco, con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto al voto;

PREMESSO CHE

- in data 29 dicembre 2016 si è riunita in seduta riservata la commissione di gara per la valutazione della comunicazione del Rup Prot. n. 132775 del 29/12/2016, relativa all'istanza della ditta Conpat scarl Prot. n. 132384 del 28/12/2016 ed alla successiva nota Prot. n. 132758 del 29/12/2016;
- la Commissione, nella medesima seduta del 29 dicembre 2016, ha deciso di dichiarare ammissibile l'offerta economica presentata dalla ditta Conpat scarl, per le motivazioni riportate nel verbale n. 5 in pari data;
- in data 02/01/2017 il segretario della Commissione, prima della seduta pubblica, ha portato a conoscenza della Commissione che con pec del 30/12/2016 delle 17.14 indirizzata alla SUAC ed acquisita al prot. n. 29 del 02/01/2017 l'ATI SAMI+altri ha fatto pervenire osservazioni in merito alla gara;
- la Commissione si è riunita in seduta riservata, prima della seduta pubblica, al fine di considerare le osservazioni pervenute dalla ATI SAMI + altri, pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale n.6 del 02/01/2017, confermando l'ammissione dell'offerta economica della ditta Conpat scarl;
- è stato dato avviso della quarta seduta pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in data 29 dicembre 2016, giusta comunicazione in pari data prot. n. 132825;

- di ,detto avviso è stata data anche comunicazione il 29 dicembre 2016 tramite posta pec a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, giuste ricevute in atti.

Assistono alla seduta i seguenti soggetti:

DITTA Conpat S.c.a.r.l., la delegata Dott.ssa Daniela Fazio (munita di formale delega- in atti)
ATI SA.MI. srl - Athanor Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - C.M.S. srl; il Sig. Michele Critelli legale rappresentante della ditta SA.MI. srl, mandataria;
DITTA CMS SRL, il delegato Avv. Crescenzio Santuori (munito di formale delega – in atti) – mandante;
CONSORZIO GALILEO Soc. Cons. ARL, il delegato Geom. Giuseppe Assenza, (munito di formale delega – in atti)

CIO' PREMESSO

Il Presidente, dichiara aperta la seduta pubblica.

Il Presidente da' atto che i plichi contenenti le offerte sono stati messi a disposizione della Commissione da parte del RUP, prima dell'apertura della seduta pubblica.

Il Presidente preliminarmente ripercorre in modo sintetico il lavoro della Commissione ed i motivi della riconvocazione della seduta pubblica e legge integralmente i verbali n. 5 in seduta riservata e n. 6 in seduta riservata, nei quali sono contenuti i motivi di riammissione della ditta Conpat scarl e di riconvocazione della presente seduta pubblica, nonchè della non rilevanza delle osservazioni prodotte dalla ATI SAMI + altri e della conferma dell'ammissione dell'offerta economica della ditta Conpat scarl.

A conclusione le imprese Consorzio Galileo e la CMS, mandate dell'ATI SAMI srl - Athanor scarl - CMS srl chiedono di esporre osservazioni.

Il Sig. Michele Critelli legale rappresentante della ditta SA.MI. srl, su esplicita richiesta del Presidente, conferma che l'Avv Santuori opera anche quale legale dell'ATI.

La Commissione concede alle ditte di illustrare verbalmente in tempi contenuti le proprie motivazioni e chiede alle imprese di esporre per iscritto quanto ritenuto di mettere a conoscenza della Commissione.

Le ditte Consorzio Galileo e la CMS, mandate dell'ATI SAMI srl - Athanor scarl - CMS srl acconsentono.

Il Presidente invita le ditte ad esporre le proprie posizioni ed acquisisce n. 1 foglio A4 da parte del Consorzio Galileo in unica facciata di 9 righe (allegato 1) e n. 1 fogli A4 in due facciate di complessive n. 57 righe da parte dell'ATI SAMI srl - Athanor scarl - CMS srl (allegato 2), che si intendono qui integralmente trascritte e riportate.

A questo punto il Presidente sospende la seduta pubblica alle ore 13.10 per procedere in sede riservata.

Esaminate le osservazioni prodotte dalle imprese suddette la Commissione riprende i lavori in seduta pubblica alle ore 13.58.

La Commissione espone quanto segue:

1. Osservazione della ditta Consorzio Galileo: si rileva che le osservazioni prodotte dal Consorzio Galileo attengono alla fase amministrativa e non sono state oggetto di alcuna valutazione da parte della Commissione, la quale ritiene di non potersi pronunciare in merito, invitando la ditta a rivolgere medesima osservazione al Rup, titolare della fase amministrativa.
2. Osservazione dell'ATI SAMI + altri, tendente alla esclusione della ditta Conpat scarl: la Commissione rileva:

a. sull'omessa dichiarazione della ditta Conpat e del *favor partecipationis:* si evidenzia che la dichiarazione omessa è ritenuta dal RUP e dalla Commissione già resa nella fase di verifica della documentazione amministrativa e che tutte le ditte hanno in tale fase aderito alla immodificabilità ed invariabilità del compenso da rendersi "a corpo", ritenendo così paritariamente consentito la partecipazione di tutte le ditte;

b. obbligazione e impegno negoziale e adesione al soccorso istruttorio: la Commissione rileva che non si è proceduto ad alcun "soccorso istruttorio" in quanto la lamentata omessa dichiarazione è stata considerata come già resa; per quanto attiene all'obbligazione ed all'impegno negoziale dell'offerta economica la Commissione rileva che l'impegno formulato nell'offerta economica attiene esclusivamente al compenso economico dell'appalto, fisso ed invariabile, il quale è concepito in tutte le sue componenti come "*a corpo*" e mai "*a misura*". In tutti i documenti d'appalto, infatti, è palese ed evidente che l'unico parametro sia la percentuale del ribasso sull'importo a corpo "chiavi in mano" del corrispettivo d'appalto.

c. obbligo di dichiarazione "*a pena di inammissibilità*" come da disciplinare: la Commissione richiama le motivazioni addotte nella comunicazione del Rup, prot. n. 132775 del 29/12/2016, con la quale si rende evidenza che il punto 21.1 lettera *g)* del Disciplinare di gara riportava obblighi di legge inerenti l'art. 118 del DPR207/2010, abrogato dal D.lgs 50/2016, nonchè comunicava che le dichiarazioni circa l'invariabilità della prestazione erano già state rese con la sottoscrizione del Mod. 10 e dell' accettazione del Capitolato d'Appalto e dello Schema di Contratto.

Inoltre la Commissione rileva che nel medesimo punto 21.1 lettera *g)* del Disciplinare di gara si fa riferimento ad un'offerta che "*...resta, comunque, fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo del D.lgs 50/2016..*" , osservano come detto riferimento non trova corrispondenza con il Decreto legislativo 50/2016 e sia assolutamente incongruo e non pertinente essendo riferito al altro tema, così evidenziando un palese refuso nella redazione del Disciplinare (così come l'errore riferimento all'articolo 118 già al tempo abrogato).

La Commissione palesa inoltre che lo stesso D.lgs 50/2016 all'art. 83 comma 8 testualmente recita "*... I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.* ", aderendo così al nuovo corso dei dettami normativi che vedono quali cause d'esclusione "tassativamente" quelle previste dal codice e quelle ulteriori inerenti elementi sostanziali e requisiti indispensabili per la partecipazione all'appalto. La Commissione, pertanto, non ritiene che la dichiarazione non resa sia elemento sostanziale o requisito indispensabile.

La funzione della dichiarazione di cui al punto 21.1 lettera *g)*, infatti, è quella di assicurare l'invariabilità nell'esecuzione dei lavori del prezzo convenuto, "fisso ed invariabile" e, di fatto, una duplicazione degli impegni già assunti dalle imprese con la sottoscrizione di tutti gli atti propedeutici alla loro ammissione alla gara e non già elemento sostanziale.

Per tutto quanto sopra riportato, esperito un bilanciamento dei principi di *favor partecipationis* e *par condicio* delle imprese, delle esigenze della pubblica amministrazione ed a tutela dell'interesse pubblico la Commissione ritiene che, comunque, la finalità della dicitura di cui al punto 21.1 lettera *g)* del Disciplinare sia stata soddisfatta dalla dichiarazione resa da tutte e imprese con la sottoscrizione del mod. 10 e da tutti gli altri documenti di gara e, di conseguenza, conferma l'ammissibilità dell'offerta economica della ditta Conpat scarl..

Si procede pertanto alla lettura dell'offerta economica della ditta Conpat Scarl che presenta un ribasso del 18,50%; con indicazione di costi per la sicurezza aziendale pari ad € 70.500,00.

Si procede quindi alla riparametrazione delle offerte rispetto ai punti da assegnare a ciascun concorrente, che risulta come segue:

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30				
ditte	Ri	R(max)	T(a)=(Ri/R(max))^0,7	punteggio offerta economica
DITTA 1	23,340	23,340	1	30
DITTA 3	9,993	23,340	0,55	16,57
DITTA 4	18,500	23,340	0,85	25,50
DITTA 5	7,700	23,340	0,46	13,80

Determinati i punteggi la Commissione procede alla rideterminazione del punteggio totale di ogni concorrente e della conseguente graduatoria, come di seguito riportato

PUNTEGGIO FINALE				
ditte	**PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA**	**PUNTEGGIO RIDUZIONE SUI TEMPI**	**PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA**	**PUNTEGGIO TOTALE**
DITTA 1	37,29	10	30	77,29
DITTA 3	44,74	10	16,57	71,31
DITTA 4	59,86	10	25,50	95,36
DITTA 5	60	10	13,80	83,80

DITTA 1 - Consorzio Galileo
DITTA 2 - Research Consorzio Stabile-Costruzioni Zinzi (ditta esclusa)
DITTA 3 - Caruso Costruzioni S.p.a. - Comic srl
DITTA 4 – Conpat S.c.a.r.l.
DITTA 5 - SA.MI. srl - Athanor Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - C.M.S. srl

La Commissione, sulla scorta dei punteggi attribuiti, e sulla scorta della graduatoria risultante propone quale ditta aggiudicataria della gara la ditta Conpat scarl con il punteggio complessivo di punti 95,36/100 con il ribasso percentuale del 18,50% (diciotto virgola cinquanta per cento).

Il Presidente, alle ore 14.05 dichiara chiusi i lavori.

La Commissione Giudicatrice trasmette i verbali al RUP per il prosieguo del procedimento, comprese le comunicazioni di cui all'art.76 del D.Lgs n.50/2016.

Il presente verbale, redatto in duplice originale, consta di n. 4 (quattro) pagine, letto, confermato e sottoscritto in due originali.

La Commissione:

Arch. Andrea Adelchi Ottaviano

Ing. Daniela Dal Soglio

Ing. Giovanni Quattromani

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Carolina Bianco

All. 1

Catanzaro, lì 02/01/2017 ore 12:25, per la ditta presso il SUAC - COMUNE DI CATANZARO, circa l'appalto dei lavori di realizzazione del "Polo Fieristico" Regia Curia di CATANZARO LIDO - CIG n° 6827F54068.

L'Impresa concorrente "Consorzio Galileo" con sede in 97019 - VITTORIA (RG), chiede l'applicazione del punto 22.6.4 - pag. 35 - del Disciplinare di gara, poi chiarito e ripreso al Quesito/FAQ n°3 prot. n° 122.P38 del 25/11/2016, pubblicato sul s.i.t.

in fede,

"CONSORZIO GALILEO"
GIUSEPPE ASSENZA

All 2

DICHIARAZIONI A VERBALE, SEDUTA PUBBLICA DEL 2 GENNAIO 2017.

Il sottoscritto Avv. Crescenzo Santoro, quale delegato della CMS sel, all'esito della decisione adottata dalla commissione di rammentare la CONPAT scarl a tal fine adducendo, tra l'altro, il parere ANAC n° 21 del 6.3.2013, rende le seguenti dichiarazioni:

A) il citato parere disciplina un caso differente rispetto a quello per cui è discussione, poiché gli atti di gara non prevedevano la dichiarazione omessa, il disciplinare dell'appalto bandito dal comune, invece, ha previsto la dichiarazione omessa dalla CONPAT espressamente, facendo derivare diversamente l'inammissibilità dell'offerta e dunque l'esclusione della ditta. Vedi sul parere ANAC il favor partecipationis è prevalso nel silenzio degli atti di gara, situazione non comparabile con quella odierna;

B) la dichiarazione omessa consiste in un'obbligazione e in un impegno negoziale, dunque parte dell'offerta economica. Ciò preclude ex lege la possibilità del soccorso istruttorio, così come sancito dall'art. 83 comma 9 del Dlgs n° 50/2016, per il quale sono sanabili solo "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda .... con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica". La giurisprudenza ha chiarito come "l'istituto del soccorso istruttorio si riferisce al completamento e chiarimento del contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni prodotti dalle imprese concorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione e non è estensibile ad altri atti richiesti per la partecipazione alla gara comportanti un impegno negoziale, come l'offerta tecnica ed economica, pena la violazione del principio della par condicio competitorum" (TAR Na Sez. V, 20.10.16 n°4802).

In altri termini, la ammissione non sarebbe - come invece la commissione ritiene - un'affermazione del principio di massima

PARTECIPAZIONE, BENSÌ ATTO DISCRIMINATORIO RISPETTO ALLE IMPRESE CHE HANNO RISPETTATO LA LEX SPECIALIS, OLTRECHÉ POSSIBILITÀ DI VARIARE (O FAR VARIARE) L'OFFERTA ECONOMICA.

c) LE SOCIETÀ - TUTTE - HANNO SOTTOSCRITTO GLI ATTI DI GARA ED "ESAMINATO TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO/DISCIPLINARE" (PUNTO 18.7). COME È POSSIBILE ALLORA SOSTENERE DI ESSERE STATA INDOTTA IN ERRORE DAL MODULO ALLEGATO? GLI ATTI HANNO SPECIFICATO IN PIÙ PUNTI L'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI (CFR. ART. 3 PAG 8 CAPITOLATO; ART. 2; ART. 3 PAG. 20; ART. 36), DUNQUE LA NECESSITÀ DI ESPLICITARE FORMALMENTE LA DICHIARAZIONE - "A PENA DI INAMMISSIBILITÀ" - ERA PIENAMENTE CONOSCIUTA DA TUTTE LE IMPRESE (E ANCHE DALLA CONSIP) CHE INFATTI HANNO RESO LA STESSA NEL RISPETTO DEL PUNTO 21 LETT. G.

CONTRARIAMENTE A QUANTO RITIENE, SOLO OGGI, LA COMMISSIONE, LA VIOLAZIONE DI TALE PRESCRIZIONE CONSISTE IN UN ATTO DI OMISSIONE DELIBERATO DA PARTE DELLA SOCIETÀ, ~~CHE~~ ANCORA LA GIURISPRUDENZA HA CHIARITO CHE "I MODELLI DI DICHIARAZIONE PREDISPOSTI DALLA STAZIONE APPALTANTE COSTITUISCONO UN VALIDO AUSILIO PER FAVORIRE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE; MA NON POSSONO SOSTITUIRE I REQUISITI INDICATI NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE, ~~CON~~ LA DISCRASIA TRA IL DISCIPLINARE E IL MODELLO DI DICHIARAZIONE ALLEGATO AL DISCIPLINARE .... DEVE ESSERE RISOLTA IN FAVORE DELLA PRESCRIZIONE DEL PRIMO SUL SECONDO". (TAR LAZ SEZ. V, N° 2863 DEL 7.6.2016).

PERTANTO INSISTO NELLA ESCLUSIONE DALLA GARA DELLA SOCIETÀ CONSIP.